

**ACCORDO QUADRO PER LA COLLABORAZIONE
NEL CAMPO DELLA RICERCA, SPERIMENTAZIONE, DIAGNOSTICA E CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI**

TRA

L'ICOM Italia, con sede in Milano, presso il Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci in Via San Vittore 19/21 codice fiscale e partita IVA n. 11661110152, in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante Dott.ssa Adelaide MAresca (d'ora in poi anche ICOM Italia)

E

Sophia High Tech SRL, con sede operativa in Sant'Anastasia (NA) – 80048, via Romani 228 e sede legale in Poggiomarino (NA) – 80040, viale Manzoni 113, C.F. 07547751219 e P.IVA 07547751219, in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante Ing. Antonio Caraviello (d'ora in poi anche Sophia High Tech)

PREMESSO CHE

- ICOM -International Council of Museums- è l'organizzazione internazionale dei musei e dei professionisti museali impegnata a preservare, ad assicurare la continuità e a comunicare il valore del patrimonio culturale e naturale mondiale, attuale e futuro, materiale e immateriale. Fondata nel 1946, ICOM è un'organizzazione senza fini di lucro che riunisce oltre 40.000 aderenti nei 5 continenti. Organizzazione non governativa (ONG), ICOM collabora strettamente con l'UNESCO e gode dello status di organismo consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite.
- ICOM Italia è uno dei 119 Comitati Nazionali di ICOM ed è il principale network italiano di musei e professionisti museali, con più di 2600 soci, individuali e istituzionali. ICOM Italia opera in coerenza con il Codice Etico per i musei e la missione di ICOM Internazionale per la salvaguardia del patrimonio culturale e lo sviluppo dei musei.
- ICOM Italia è la più antica e la principale associazione professionale del settore museale in Italia e si occupa di tutti i problemi strettamente connessi allo sviluppo e alla difesa dei musei e della professione museale. ICOM Italia ha promosso inoltre l'attività della Conferenza permanente delle associazioni museali italiane e di MAB – Musei, archivi, biblioteche.
- ICOM Italia promuove il raggiungimento in tutti i musei italiani di livelli di qualità atti a garantire lo svolgimento delle funzioni essenziali e un ruolo attivo nella società contemporanea, attraverso la circolazione di standard tecnici definiti a livello nazionale e internazionale nel rispetto del Codice Etico per i musei, la formazione e l'aggiornamento continuo dei professionisti, la sensibilizzazione degli enti proprietari e dei gestori, la diffusione di positive esperienze nazionali e internazionali.
- ICOM Italia contribuisce alla definizione di politiche nazionali e territoriali di programmazione e di sostegno agli istituti museali, in una visione integrata del patrimonio culturale e del paesaggio, mettendo a disposizione delle istituzioni e delle comunità il bagaglio di competenze ed esperienze dei suoi organi direttivi e di tutti i soci.
- ICOM Italia stimola lo studio e il dibattito sui principali temi della museologia, in rapporto con le elaborazioni teoriche e le esperienze concrete prodotte nel nostro e negli altri Paesi.
- ICOM Italia attraverso i suoi organi nazionali, le commissioni tematiche e i coordinamenti regionali, svolge un'intensa attività di analisi e di proposta su problematiche connesse alla gestione dei musei pubblici e privati nel nostro Paese; predispone e diffonde standard e linee guida internazionali e nazionali su tematiche inerenti le professioni museali, l'organizzazione e la conservazione delle collezioni, l'accessibilità e l'educazione al patrimonio; promuove corsi di formazione e occasioni di aggiornamento e di confronto fra gli operatori; comunica iniziative di comune interesse, organizza premi, segnala esperienze di eccellenza in ambito museale; approfondisce le diverse problematiche della sicurezza dei luoghi museali; diffonde la necessaria sensibilità sul tema della prevenzione del patrimonio culturale; attiva forme di cooperazione nel territorio con enti, istituzioni e associazioni per affrontare il tema emergenziale.
- ICOM Italia contribuisce attivamente con suoi rappresentanti al dibattito in seno ai Comitati

internazionali e ad ICOM Europe, interviene nelle sessioni delle Conferenze annuali e delle Conferenze generali di ICOM, proponendo all'attenzione internazionale temi e questioni italiane d'interesse generale.

- ICOM Italia amplia, attraverso i soci italiani, il network internazionale dell'organizzazione.
- ICOM Italia partecipa alle missioni internazionali per tutelare il patrimonio culturale materiale e immateriale, promuovere la cultura, la conoscenza e la tolleranza reciproca fra i popoli, combattere il traffico illecito e diffondere in tutti i Paesi la cultura della prevenzione e della sicurezza, al fine di ridurre e contrastare i rischi naturali e antropici.
- ICOM Italia si occupa dell'organizzazione di alcuni fra i più importanti appuntamenti del settore, compresi l'Assemblea nazionale ICOM Italia e la Giornata Internazionale dei Musei.
- SÒPHIA HIGH TECH [www.sophiahightech.com], nata nel luglio 2013 come start up innovativa, è focalizzata sullo sviluppo e produzione industriale di parti/assiemi meccanici ed attrezzature nel settore dell'Aerospazio, della Difesa, dell'Automotive, del Railway e dell'Energia. L'Azienda è certificata secondo lo standard qualitativo aerospaziale EN9100 ed ISO 9100.
- Il dipartimento di progettazione di SOPHIA HIGH TECH è dotato dei software di progettazione CAD/CAE più sofisticati, oltre che di strumentazioni per effettuare il Reverse Engineering, mediante laser scanning, di strutture meccaniche complesse.
- Il dipartimento di produzione di SOPHIA HIGH TECH è dotato di impianti produttivi all'avanguardia, per la realizzazione di componenti in lega metallica. In particolare SÒPHIA opera con impianti ALM (Additive Layer Manufacturing) per la produzione di componenti di forma complessa, con impianti di fresatura CNC (3-4 e 5 assi) e tornitura motorizzata CNC, nel pieno requisito dell'Industria 4.0.
- Il dipartimento di Metrologia di SOPHIA HIGH TECH è dotato di impianti per il controllo dimensionale e geometrico delle parti/assiemi, al fine di certificarne le caratteristiche principali di accoppiamento meccanico/cinematico. Il controllo avviene in camera ad umidità e temperatura controllata.

CONSIDERATO CHE

- le Parti hanno un comune interesse a sviluppare rapporti di collaborazione e cooperazione nei campi della ricerca scientifica, sperimentazione, diagnostica e conservazione nei settori di attività di Sophia High Tech e di ICOM Italia;
- la presente convenzione, fino ad una più precisa definizione del programma di lavoro che sarà concordato, ha valore di accordo-quadro relativo alla volontà di collaborazione fra le Parti;
- stante la natura di accordo-quadro non vi è alcun impegno finanziario tra le Parti;
- le eventuali attività che comporteranno oneri finanziari saranno meglio specificate tra le Parti con appositi atti.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1.1 – Le Premesse e gli Allegati di seguito indicati (“Allegati” e ciascuno singolarmente “Allegato”) formano parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito “Accordo”). In caso di contrasto tra il contenuto degli Allegati e il contenuto dell’Accordo, l’Accordo prevarrà sugli Allegati, salvo ove questi ultimi dichiarino espressamente di derogare all’Accordo.

- Allegato 1) – Logo ICOM Italia
- Allegato 2) – Marchi Sophia High Tech

ART. 1 – Finalità

Le Parti s’impegnano a collaborare nell’espletamento di ricerche, diagnostica, sperimentazione e conservazione dei beni culturali.

Le parti s’impegnano inoltre a collaborare per l’individuazione di percorsi comuni all’interno dei settori in cui ciascun Ente opera, nell’ottica di una sinergia, ampliamento e diffusione delle attività.

Le attività comuni di ricerca, diagnostica, sperimentazione e conservazione dovranno essere approvate, per la parte di competenza di ciascun Ente, dai rispettivi Organi Direttivi, e sorrette da finanziamenti esterni e/o ove disponibili, risorse finanziarie proprie.

ART. 2 – Ruolo delle Parti

La presente convenzione riguarda un programma triennale di collaborazione. Il contributo delle due istituzioni si concretizza come segue:

1. L'ICOM Italia mette a disposizione risorse umane e competenze, nei limiti delle proprie disponibilità, e si impegna ad effettuare le attività in base a un piano dettagliato annualmente concordato tra le parti.
2. Sophia High Tech mette a disposizione risorse umane e competenze, nei limiti delle proprie disponibilità, e si impegna ad effettuare le attività in base a un piano dettagliato annualmente concordato tra le parti.

Per lo svolgimento di ciascuna attività comune le Parti stabiliscono attraverso Accordi Attuativi, stipulati in conformità alla normativa vigente, le risorse umane, strumentali e finanziarie messe reciprocamente a disposizione.

Le Parti concordano sull'opportunità di promuovere e sviluppare congiuntamente, con l'utilizzo delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e competenze di ciascuno, iniziative e progetti di ricerca condivisi di ricerca, innovazione e sperimentazione, strumentali alla realizzazione delle sinergie indispensabili per perseguire, in un'unità di intenti, l'obiettivo di una cooperazione nella ricerca scientifica e nella didattica riguardante le aree soprarichiamate.

ART. 3 – Responsabili della presente convenzione

I referenti della presente convenzione sono di seguito indicati:

per ICOM Italia il referente della presente convenzione è
la dott.ssa Valeria Arrabito – Segretario Generale di ICOM Italia.

per Sophia High Tech il referente della presente convenzione è:
l'Ing. Antonio Caraviello – CEO di Sophia High Tech

La sostituzione dei referenti potrà avvenire per iniziativa di ciascuna delle Parti e previa comunicazione scritta del rispettivo legale rappresentante.

ART. 4 – Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati

I risultati delle ricerche, qualora non brevettabili o tutelabili attraverso altre privative industriali, potranno essere liberamente utilizzati dalle Parti nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

Le Parti concorderanno preventivamente le modalità di qualsiasi eventuale forma di comunicazione relativa ai risultati e allo svolgimento dell'attività di ricerca.

Le Parti concordano, altresì, che i risultati e il materiale prodotto in occasione delle attività comuni potranno essere oggetto di pubblicazione, di convegni, di seminari o di mostre, a scopo esclusivamente scientifico in modo congiunto e concordato. Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno relative a sviluppi e risultati dell'attività oggetto della presente Convenzione. I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito del presente accordo avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente accordo e previo assenso dell'altra Parte. Qualora una Parte intenda pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, si concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni nei singoli atti esecutivi e, comunque la Parte interessata sarà tenuta a citare l'accordo nell'ambito del quale è stato svolto il lavoro di ricerca.

I diritti sulle cognizioni, i brevetti, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, gli archivi e ogni altro prodotto di ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune, appartengono alle Parti con quote che saranno pattuite tra le Parti medesime o comunque tra le strutture competenti a disporre dei diritti in parola, fermo restando il diritto degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato.

Art. 5 – Obblighi di ICOM Italia

5.1 - ICOM ITALIA si impegna a collaborare attivamente ed in buona fede in relazione ad ogni adempimento necessario per dare esecuzione all'Accordo.

5.2 - ICOM ITALIA si impegna a fare in modo che Sophia High Tech riceva la dovuta visibilità per tutta la durata dell'Accordo mediante apposizione del marchio Sophia High Tech sui materiali di comunicazione quanto meglio specificato all'art. 3 dell'Accordo, nonché con gli opportuni adattamenti che dovessero eventualmente rendersi necessari in funzione delle modalità di realizzazione e svolgimento delle iniziative per garantire la dovuta visibilità di Sophia High Tech. Resta inteso che ICOM ITALIA garantisce che il materiale ovvero le iniziative promozionali di cui all'Accordo saranno realizzati nel rispetto delle norme legislative o regolamentari eventualmente applicabili.

5.3 - ICOM ITALIA si impegna a utilizzare il marchio Sophia High Tech così come descritto nell'Allegato 1) previa autorizzazione della medesima Sophia High Tech, fermo quanto previsto al successivo art. 7 dell'Accordo.

5.4 - ICOM ITALIA dichiara e garantisce di avere i diritti di uso del marchio di cui all'Allegato 2) che potranno essere utilizzati da Sophia High Tech congiuntamente in abbinamento al marchio Sophia High Tech , previa autorizzazione di ICOM Italia.

Art. 6 – Obblighi di Sophia High Tech

6.1 - Sophia High Tech si impegna a collaborare attivamente ed in buona fede in relazione ad ogni adempimento di propria competenza necessario per dare esecuzione all'Accordo.

Art. 7 – Marchi

Le Parti manterranno l'esclusiva titolarità dei marchi utilizzati in esecuzione dell'Accordo senza che l'eventuale autorizzazione all'utilizzo di detti marchi possa in alcun modo essere intesa come licenza di marchio o far insorgere alcun diritto sui marchi medesimi.

ART. 8 – Durata dell'accordo

La presente Convenzione per Attività di Ricerca ha la durata di 3 anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata per uno stesso periodo di tempo previo accordo scritto tra le parti, a meno che non venga data disdetta da una delle Parti mediante comunicazione in forma scritta prima della data di scadenza.

Le Parti potranno recedere dal presente accordo in ogni tempo, con preavviso di 60 giorni.

In caso di recesso volontario di una delle parti sarà fatta salva la conclusione delle attività in corso e saranno fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti, alla data di comunicazione del recesso.

In caso di recesso volontario di una delle parti sarà fatta salva la conclusione delle attività in corso.

Qualora nel corso del triennio venissero a modificarsi i presupposti per la collaborazione o si ritenesse opportuno rivedere la presente convenzione, le Parti procederanno d'intesa alla modifica della stessa.

ART. 9 – Oneri finanziari

Stante la natura di accordo-quadro non vi è alcun impegno finanziario tra le Parti. Il costo delle ricerche potrà essere sostenuto in modo autonomo delle parti con il finanziamento pubblico/privato di specifici progetti che verranno presentati e concordati dalle parti.

ART. 10 – Riservatezza

Ciascuna Parte s'impegna a osservare e far osservare la riservatezza su fatti, documenti, disegni, elaborati ricevuti dalle altre Parti o risultanti dalle attività oggetto del presente Accordo Quadro a non divulgarli a terzi, salvo esplicita autorizzazione delle altre Parte per casi particolari.

Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione della presente convenzione e conseguentemente si impegnano, anche attraverso specifici accordi sottoscritti con i propri dipendenti e collaboratori e/o con terze parti coinvolte nelle attività a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.

Le parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente convenzione e abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni della presente convenzione.

Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare, senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente convenzione.

Art. 11 - Copertura assicurativa

Ciascuna parte garantisce idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale o collaboratori, impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione.

Il personale e i soggetti ad esso equiparati di ciascuna parte, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Art. 12 – Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano il Foro di Milano quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

Art. 13 – Firma e oneri fiscali

La presente Convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 15, comma 2-bis L. 7 agosto 1990, n. 24.

Trattandosi di atto privo di contenuto patrimoniale esso sarà registrato nel solo caso d'uso, a tassa fissa (art. 4 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 131/86) e le relative spese saranno assunte a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

Le spese di bollo inerenti la presente convenzione saranno divise in parti uguali.

Art. 14 – Privacy

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e si impegnano a non farne alcun altro uso.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 15 – Clausola finale

Resta inteso che le Parti della presente convenzione, per quanto non espressamente ivi previsto, dovranno conformarsi al pieno rispetto delle disposizioni del Codice Civile e quanto stabilito da norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione, la quale rappresenta la sostanziale volontà delle Parti, è stata in ogni sua parte oggetto di trattative e che tutte le clausole, singolarmente e nell'insieme, sono state espressamente approvate da ciascuna Parte, con conseguente esclusione dell'applicazione dell'art. 1341 c.c. in tema di clausole vessatorie.

Art. 16 – Varie

16.1 - Modifiche. Qualsiasi modifica all'Accordo non sarà valida, vincolante ed efficace ove non risulti da atto scritto firmato da entrambe le Parti.

16.2 - Comportamenti tolleranti. Eventuali comportamenti tolleranti, anche reiterati, di una delle Parti al mancato rispetto delle obbligazioni derivanti dall'Accordo non saranno costitutivi di alcun diritto a favore dell'altra parte, né modificativi dai suoi obblighi, né potranno essere interpretati come rinuncia a far valere i propri diritti.

16.3 - Cessione dell'Accordo. Le Parti non potranno cedere, in tutto o in parte, l'Accordo né i crediti da esso derivanti.

16.4 – Autonomia delle Parti. Fermo quanto espressamente previsto nell'Accordo, le Parti manterranno la propria completa autonomia gestionale ed operativa nelle attività rispettivamente condotte nell'esecuzione dell'Accordo stesso. Le Parti non intendono costituire, in virtù dell'Accordo, alcuno strumento od organizzazione comune, quale società, anche di fatto, consorzio, associazione, agenzia, altro vincolo avente origine da contratti di natura associativa.

16.5 - Comunicazioni. Tutte le comunicazioni richieste o consentite dall'Accordo dovranno essere formulate per iscritto e si considereranno debitamente inviate se spedite mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata via PEC, alle Parti ai seguenti indirizzi:

Per ICOM Italia:

Comitato Nazionale Italiano di ICOM
(International Council of Museums)
Piazza città di Lombardia 1
20124 Milano
Alla c.a. Dott.sa Valeria Arrabito
PEC: icom-italia@pec.it

Per Sophia High Tech:

Via Romani 228, 80048 - Sant'Anastasia (NA)
Alla c.a. Ing. Antonio Caraviello
PEC: sophiahightechsr@arubapec.it

In fede ed a piena conferma di quanto sopra, le parti si sottoscrivono come segue:

Adelaide Maresca
Presidente di ICOM ITALIA

Antonio Caraviello
CEO Di Sophia High Tech



ALLEGATO 1
LOGO DI SOPHIA HIGH TECH



ALLEGATO 2
LOGO DI ICOM ITALIA

